

XLII.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Comunicazione relativa all'incarico dato dal ministro guardasigilli al sottosegretario di Stato del Ministero di grazia, giustizia e dei culti di sostituirlo per la discussione del progetto di legge riguardante modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale — Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92; 2. Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91 e per diminuzione al capitolo n. 127; 3. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 4. Modificazione alla tariffa degli olii minerali; 5. Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplosivi; 6. Modificazioni della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49; 7. Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui nati nell'anno 1871 — Discussione del progetto di legge: Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito — Approvazione degli articoli del progetto dopo osservazioni dei senatori Mezzacapo e Cavallini sull'art. 38, ai quali rispondono il senatore Torre, relatore ed il ministro della guerra — Discussione del disegno di legge: Modificazioni ad alcuni articoli delle legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio — Parlano i senatori Cavallini, Torre relatore ed il ministro della guerra — Approvazione dei singoli articoli del disegno di legge — Rinvio, senza osservazioni, alla votazione segreta dei due progetti di legge posti successivamente in discussione, ed ambedue di un solo articolo: 1. Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92; 2. Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871 — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891 la media del triennio 1884-85-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti — Osservazioni dei senatori Alvisi, Cavallini, Alfieri, Majorana-Catalabiano e risposte del ministro dell'interno e del senatore Di Prampero, relatore — Approvazione dei 4 articoli del progetto e dei relativi elenchi — Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio, senza discussione, alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge di un solo articolo: 1. Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali; 2. Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale di pesi e misure a Parigi — Proclamazione del risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

È presente il ministro della guerra. Intervengono successivamente i ministri della marina e dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pasolini, chiede un congedo di otto giorni per affari di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha avvertito la presidenza che il ministro guardasigilli, avendo dovuto assentarsi temporaneamente da Roma per affari di servizio, sarà sostituito dal sottosegretario di Stato del Ministero di grazia e giustizia per la discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno.

Presentazione di un progetto di legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. A nome del ministro del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge relativo allo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che egli fa a nome del ministro del Tesoro.

Questo progetto di legge sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92;

Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al capitolo n. 127;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla tariffa degli olii minerali;

Modificazione agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti;

Modificazioni della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49;

Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui nati nell'anno 1871.

Prego l'onor. senatore Verga di fare l'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del R. esercito » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: *Modificazione all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito.*

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

(V. Stampato N. 64).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

Si procederà alla discussione degli articoli. Li rileggo.

Art. 1.

L'obbligo di servizio militare, di cui all'art. 1^o della legge sul reclutamento del regio esercito, è prorogato per taluni militari di 1^a e di 2^a categoria nel modo che appresso:

a) per i nati negli anni 1852 e 1853, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 42^o anno di età;

b) per i nati negli anni 1854 e 1855 fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 41^o anno di età;

c) per i nati negli anni 1856 e 1857, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 40^o anno di età.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a tutto l'anno 1898, è fatta facoltà al ministro della guerra di ritardare il passaggio delle classi di leva alla milizia territoriale, anche sino al 31 dicembre dell'anno in cui i militari compiono il 15^o del loro servizio.

(Approvato).

Art. 3.

I cittadini che si arruolano come volontari ordinari nell'arma di cavalleria contraggono la ferma di anni tre.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Con questo art. 3 è modificata la durata della ferma in cavalleria.

Oggi questa ferma, non senza ragione, è di quattro anni, perchè si ritiene che questo tempo sia lo stretto necessario per la formazione di un soldato di cavalleria.

I soldati di fanteria hanno bisogno di una istruzione che si acquista in pochissimo tempo, ed i tre anni che rimangono sotto le armi, servono, più alla educazione militare che alla istruzione. Per la cavalleria, invece, occorre istruzione lunga ed educazione. Tre anni basterebbero

pure per quest'arma, se le reclute fossero già istruite ed avessero piena conoscenza del cavallo, sia per le cure che richiede, come per cavalcare; invece, gl'iscritti in cavalleria ignorano tutto questo, e se qualcuno ve n'ha che conosca il cavallo, è più male che bene; perchè per solito sono contadini che hanno un cavallo nella scuderia, o meglio stalla, che attaccano sotto un carro, e governano Dio sa come.

Per un soldato di cavalleria non si richiede soltanto che sappia cavalcare per portarsi da un luogo in un altro nel minor tempo, sibbene cavallo e cavaliere debbono formare un corpo solo, dovendo il soldato servirsi del cavallo come arma, e combattere.

Ora io credo che basti un anno per imparare a montare a cavallo, ma non per divenire un cavaliere militare, ossia un cavaliere che deve combattere a cavallo: io credo che ci vogliano un paio d'anni per avere un soldato di cavalleria che possa bene disimpegnare il suo servizio. Quindi negli ultimi due anni si usufruisce degli individui già istruiti.

La cavalleria non è come la fanteria, in cui i soldati, dopo essere stati disarmati, vengono richiamati sotto le armi; la cavalleria per tante ragioni, e che non sto qui ad enumerare, si tiene costantemente sul piede di guerra; la cavalleria esce in campagna quale è.

Se limitassimo il servizio a soli tre anni, i soldati di cavalleria non sarebbero al caso di prestare un buon servizio.

Ma, dirà il ministro della guerra: Io non ho diminuito il servizio a tre anni.

Teoricamente no, ma io temo in pratica sì, e per questa ragione. Il ministro dice: Io fo solo facoltà di servire tre anni a quegli individui che si arruolino voloutariamente. Ma non essendovi nessuna prescrizione riguardo alle qualità di questi volontari, cosa avverrà?

Avverrà che tutti quelli che per la loro costituzione fisica, possano temere di essere scelti per la cavalleria, preferiranno di arruolarsi volontari e fare il servizio di tre anni, anzichè di quattro. E così quasi tutti i soldati di cavalleria serviranno solo tre anni.

Quindi suppongo, che il ministro vorrà determinare le qualità che debbono avere questi volontari per poter fruire del vantaggio concesso dalla legge; cioè, che abbiano già una certa

conoscenza della prima parte della loro istruzione.

La cosa sarebbe più facile se la cavalleria si potesse reclutare in provincie speciali, come nella Campagna romana, in quella parte della Terra di Lavoro dove sono abituati a fare tutto il loro servizio a cavallo; allora lo capisco. Quando invece si tratta di prendere individui di leva pura e semplice, oppure persone civili le quali non abbiano le abitudini e la conoscenza del cavallo, temo che la nostra cavalleria venga a perdere di valore.

Quindi fo questa interrogazione al ministro, e desidero di sapere quali sono le sue intenzioni, nell'usare della facoltà che chiede col l'art. 3 della legge che discutiamo.

Senatore TORRE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE, *relatore*. Risponderò due sole parole all'onor. Mezzacapo.

Egli teme che colla facoltà che si concede coll'articolo 3 di arruolarsi cioè nella cavalleria, possa accadere che si arruolino giovani i quali lo facciano allo scopo solo di scansare un servizio maggiore che è quello di 4 anni.

Ora questo non può accadere, on. senatore Mezzacapo, per la semplicissima ragione che questi giovani si devono arruolare prima della estrazione a sorte del numero della propria classe; per conseguenza il pericolo da lei temuto non si può verificare.

Coloro che vanno nella cavalleria in questo modo, arruolandosi presso il reggimento prima dell'estrazione a sorte, evidentemente sono giovani già abituati al cavallo. Del resto, come ho detto nella relazione, qui si tratta di fare una prova, non si tratta di stabilire la ferma della cavalleria.

Certamente il ministro non potrà provvedere alla nostra cavalleria con questo esperimento, dacché alla cavalleria occorrono ogni anno 6000 e più uomini, secondo l'attuale ordinamento di quell'arma. Tuttavia essendovi giovani abituati ad andare a cavallo, non ci sarebbe motivo di negar loro il beneficio di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

Torno a ripeterlo, questo non è che un esperimento, una prova, e la Giunta esprime il parere che si debba accettare.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Le spiegazioni datemi dal senatore Torre hanno il loro valore, ma non mi rassicurano completamente.

Io ho i vecchi ricordi di quando la durata del servizio era eguale e per la fanteria e per la cavalleria. Ricordo specialmente che in Romagna (ove per tanti anni ho comandato divisione, e i comandanti di divisione facevano l'assegnazione delle reclute ai corpi), tutti volevano andare in cavalleria. Si cominciava prima dal chiedere alle reclute dove volessero andare, ed esse rispondevano: in cavalleria e di preferenza agli usseri.

Questa tendenza di servire in cavalleria, piuttosto che in fanteria, io credo che sarà maggiore di quello che il mio amico senatore Torre possa supporre, allora quando la durata del servizio sia ridotta a tre anni.

È vero che la garanzia accennata dall'onorevole Torre ha un valore, ma io temo che ciò non ostante molti giovani i quali non possiedano le qualità per poter essere cavalieri, combattenti a cavallo, entrino a servire in cavalleria.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La questione della ferma di cavalleria è all'ordine del giorno da molto tempo. Qui si tratta di un esperimento; si tratta di vedere se con l'offerta della ferma di tre anni ai volontari di cavalleria, si possa ovviare a molti inconvenienti, che presenta il sistema attuale.

La scelta degli uomini da destinarsi alla cavalleria in questo momento non può farsi prendendo per base nè l'abitudine, nè l'attitudine al cavalcare, nè la conoscenza pratica del cavallo; tanto meno la statura e la struttura fisica dell'individuo; poichè tutti quelli che si trovano in queste condizioni, se hanno estratto un numero più alto, cercano di esimersi da questo servizio, appunto perchè è più lungo. Quindi per destinare gli uomini alla cavalleria si è oramai costantemente obbligati a ricorrere ai numeri d'estrazione più bassi, purchè abbiano appena la non inattitudine al cavalcare. Ora questo evidentemente porta un inconveniente sostanziale, e per la cosa in se stessa, e per il morale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

Come volete che un corpo che è reclutato con questi elementi che sono presi per forza fra i numeri d'estrazione più bassi, possa corrispondere veramente a quello che si aspetta?

E d'altra parte, mentre c'è questo inconveniente, dall'altra parte ci manca l'elemento buono, volontario, di quelli che andrebbero con molto piacere in cavalleria, se non ci fosse un maggiore obbligo di servizio.

Io credo quindi che questo tentativo di vedere se accettando i volontari, prima della leva, coll'obbligo di soli tre anni per la cavalleria, l'elemento che verrà a formare quell'arma, migliorerà.

Credo che sia un esperimento che si può fare senza alcun timore.

Ma anch'io sono del parere dell'onor. senatore Torre, che questo non può per il momento e per parecchi altri anni, aver nessuna influenza sul portare il numero di questi volontari ad un numero tale che la ferma della cavalleria si possa dire incidentalmente ridotta a 3 anni.

Ci vogliono più di 6 mila uomini per la cavalleria, e credo che sarà molto se ne potremo avere qualche centinaio, di questi volontari.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Prego il Senato a scusarmi se io oso intromettermi in un incidente che non è di mia competenza.

Fra i volontari noi nei vediamo tuttodi parecchi, i quali chiedono d'essere arruolati nell'arma di cavalleria, e quali sono questi giovani? Sono coloro, che o per inclinazione naturale, o per posizione sociale, o per esercizi di equitazione già praticati, vi si sentono sospinti, e credono così, che quel servizio speciale sia loro più omogeneo e più confacente alle loro abitudini, e consuetudini di vita anteriore. Questi giovani perciò possono meglio, e più prontamente degli altri, giungere a quel grado di perfezionamento da esserne i cavalieri voluti dal generale Mezzacapo.

Ciò ritenuto, pare a me che ad addestrare convenientemente questi giovani occorra tempo minore, che non per gli altri, e che quindi sia giustificata per essi una ferma minore.

Il servizio più breve sarà d'incitamento al volontariato, la forza della cavalleria non ne risentirà pregiudizio, ed il bilancio della guerra

avrà un alleviamento di spesa; onde è che tenendo conto di queste condizioni e di questi fatti, nulla abbia a temere il senatore Mezzacapo, e che possono valere a tranquillizzarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO, Era appunto questo che io chiedeva al ministro della guerra; cioè, che nel dare le istruzioni relativamente all'arruolamento dei volontari nella cavalleria, le desse tali, che di questo vantaggio potessero usufruire gl'individui a cui accennò il senatore Cavallini.

Se il ministro della guerra mi darà questa assicurazione, siamo pienamente d'accordo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'on. senatore Mezzacapo ha ragione. Io non ho risposto al suo quesito.

L'on. Mezzacapo ha detto che per fare un soldato occorre istruirlo ed educarlo. Ha detto che per fare dei cavalieri occorrono due anni, e che quindi conviene di tenerli sotto le armi per altri due anni allo scopo di utilizzare maggiormente l'istruzione che venne ad essa impartita; e ciò nella considerazione che una volta congedati gli uomini di cavalleria non vengono più richiamati nei reggimenti in caso di guerra; sono meno utilizzati in caso di mobilitazione.

L'on. Mezzacapo mi ha chiesto quali disposizioni io intenda dare per questo arruolamento di tre anni.

Io posso assicurarlo che verranno date istruzioni affinché tutti coloro che domanderanno di poter essere arruolati nella cavalleria siano di quegli elementi che diano sicura garanzia che saranno utili nell'arma, mentre potrebbero sfuggirci per effetto della leva ordinaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO, Ringrazio l'onorevole ministro dell'assicurazione che mi ha dato, che risponde a quanto gli ho chiesto con le poche parole che ho pronunciate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 3 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto in principio della seduta di domani.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Modificazione ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA D'AVELLA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi stampato n. 70).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore TORRE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE, *relatore*. Io ho chiesto la parola per rettificare un errore di stampa avvenuto nella relazione e che a me è sfuggito.

Al primo capoverso delle pagina terza, dove dice:

« In quest'ordine di idee appunto il disegno di legge ha limitato a sole L. 1000 la indennità al compiere della seconda rafferma etc. » deve invece dire: « ... ha limitato a sole L. 1000 la indennità al compiere della prima rafferma », e poi si doveva aggiungere: « mentre poi ha stabilito in L. 2000 quelle al termine delle due rafferme successive ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Con questo progetto di legge il signor ministro della guerra si propone di raggiungere due scopi; 1° una diminuzione negli impegni della Cassa militare verso i carabinieri *raffermati*, e siccome i fondi di quella Cassa sono insufficienti, un aggravio minore nel bilancio della guerra;

2° Una diminuzione nella differenza di trattamento tra i carabinieri e sott'ufficiali carabinieri *raffermati*, ed i sott'ufficiali *raffermati*, appartenenti agli altri corpi d'esercito.

Che con questo sistema di legge, che imprendiamo a discutere, si conseguisca e l'uno e

l'altro intento, è aritmeticamente dimostrato dalla chiarissima relazione dell'Ufficio centrale, allestita dal mio amico, il generale Torre.

In forza della legge in vigore sulle *rafferme*, l'erario pubblico ha un impegno di oltre 42 milioni, che va sempre crescendo.

Colla nuova legge, che ci si propone, quell'impegno scenderà in avvenire a 26 milioni, e si avrà così una economia di 16 milioni.

Parimente, colla legge dell'oggi la differenza dopo tre *rafferme* (esamino in complesso le tre rafferme, per brevità, anzichè soffermarmi partitamente sull'una, sull'altra e sulla terza, perchè le conseguenze sono in sostanze le stesse), la differenza, ripeto, di trattamento concesso ai carabinieri rimpetto a quello dei sott'ufficiali delle altre armi è di L. 6,095 50, e colla nuova legge sarà soltanto di L. 4,195 50, differenza certo ancora notevole. Sta vero, che il servizio dei carabinieri e sott'ufficiali carabinieri è molto più gravoso, che non quello dei sott'ufficiali delle altre armi, ma è pure desiderabile avere nell'esercito sott'ufficiali provetti, e quindi gioverebbe incitarli a rimanervi, quando vi ha tendenza a tornarsene alle loro case in seno alla famiglia, tostochè abbiano compiuto il servizio obbligatorio.

A scemare la notata differenza di trattamento eravi altro modo, l'invertire cioè il metodo, ossia non toccare nè al premio nè all'indennità, fissati ora dalla legge per i carabinieri, ed accrescere quelli assegnati ai sott'ufficiali delle altre armi; che se così non fece il signor Ministro, il perchè sarà, che egli non senta oggi la necessità di incoraggiare, colla prospettiva di maggiori assegnamenti, i sott'ufficiali delle altre armi a contrarre la *rafferma*, ed il perchè è, che evidentemente questo progetto di legge ha per essenziale e precipuo fine, una ragguardevole economia nelle spese.

È il Gabinetto questo delle economie, e considerato il progetto di legge sotto questo aspetto soltanto, noi non possiamo che assentirvi pienamente e farne plauso al signor ministro.

Io, poi, che ho sempre, più forse d'ogni altro, deplorato l'immensità delle spese grosse e piccine, ogni giorno richieste, dovrei molto compiacermene.

Ma confesso, che questa volta l'economia proposta mi pone in diffidenza per le conseguenze che ne possono derivare.

I carabinieri sono eccitati alla *rafferma*, mercè due allettamenti, due vantaggi, due benefici.

L'uno è un premio annuo durante gli anni delle *rafferme*;

L'altro è l'indennità che loro si accorda alla fine delle *rafferme*.

Ora che avviene? avviene che col nuovo progetto si aumenta ai carabinieri il premio annuale, ma per lo opposto si scema l'indennità loro dovuta alla fine delle *rafferme*, ma il risultato di queste modificazioni è, che il carabiniere, il quale alla fine delle tre *rafferme* percepiva la somma di L. 9,300, colla nuova legge non riceverà che L. 7,400, cioè L. 1,600 in meno.

L'arma dei reali carabinieri è chiamata universalmente, per antonomasia, l'arma *benemerita*. Gelosa, precisa, assoluta nella esecuzione della legge, ammirabile per il suo dignitoso contegno, esposta continuamente ai più gravi pericoli della vita, sempre pronta con indicibili atti di abnegazione e sacrifici ad allievare infortuni e sciagure, rende i più segnalati servizi alla sicurezza pubblica, alla sicurezza dei privati, all'ordine pubblico.

I carabinieri non sono reclutati forzatamente, per impero della legge, ma dalle file dell'esercito entrano volontariamente, spontaneamente nel loro corpo.

Una volta entrati, è desiderabile, è utile, che vi rimangano anche dopo il trascorso degli anni obbligatori per la ferma militare ordinaria, perchè tanto più utile è il loro servizio; quanto è più prolungato.

Noi ci rammentiamo bene, come non molti anni sono, fosse deficiente al bisogno il numero dei carabinieri.

Le stazioni nelle campagne erano per la maggior parte incomplete, e venivano alla meglio sussidiate e rafforzate con soldati aggiuntivi e tolti provvisoriamente dagli altri corpi dell'esercito, aggiunti, che non potevano a meno di lasciare molto a desiderare.

La mancanza dei carabinieri era universalmente deplorata e fu il ministro Depretis, che la tolse col proporre la legge sulle *rafferme*, che sospinse i militari ed accorrere al corpo dei carabinieri e che produsse i migliori risultati.

Modificando le basi della *rafferma*, diminuendo

i benefici, quali ne saranno le conseguenze? Ecco il mio dubbio, la mia titubanza nell'apprezzamento complessivo di questo progetto di legge.

Non ignoro, che il signor ministro si è confortato su questo punto col parere rispettabile delle persone più competenti, e che le domande per le *rafferme* sono oggi in numero tale, da non potere essere tutte accolte, ed è ben naturale, perchè il carabiniere sa, che alla fine delle *rafferme* riscuote un capitale che gli assicura i mezzi per vivere onesto.

Le domande per le *rafferme* continueranno per lo avanti, modificandone, se non le basi, certo i benefici? Se lo ripromette il signor ministro, ed io lo desidero con lui, ma potrebbe accadere anche l'opposto, ma ci troviamo innanzi ad una incognita.

L'onorevole relatore Torre al principio della discussione ha dichiarato, essere nella stampa del suo rapporto incorso un errore materiale, ed una lacuna per fatto del proto della tipografia, ma la sua voce non giunse chiara sino a me e quindi non ho potuto comprendere la portata della sua dichiarazione.

Parmi, che abbia accennato all'ammontare delle indennità dovute ai carabinieri per la prima, la seconda e la terza *rafferma*. Secondo il progetto di legge, su cui si discute l'indennità, ossia la somma fissa che alla fine delle *rafferme* è dovuta al carabiniere, è di lire mille per la prima, di lire duemila per la seconda, e parimente di lire duemila per la terza *rafferma*, ed è ciò che devo ritenere abbia voluto far presente il relatore; e le tre indennità congiunte insieme formano al finire della terza *rafferma* la somma di L. 5000, quando colla legge, oggi in osservanza, sarebbe di L. 6600, come ebbi già innanzi ad osservare.

Questa gradazione d'indennità di L. 1000 per la prima *rafferma*, e di una maggiore indennità di L. 2000 per la seconda e per la terza *rafferma*, la si spiega da sè, ed è una spinta al carabiniere a rimanere in servizio per un numero d'anni maggiore.

Pare però a me, che l'intento meglio si raggiungerebbe, qualora la gradazione fosse più marcata, e che l'indennità che è uguale per la seconda e per la terza *rafferma*, fosse invece maggiore per la terza e minore per la seconda.

Mi riassumo. È questo un progetto d'econo-

mia nel Ministero della guerra, un'economia però, che non si verificherà subito; che anzi nel primo e secondo anno si avrà un aumento di spesa di oltre 90,000 lire, perchè si aumenta il premio annuo delle rafferme.

In mancanza delle grosse economie, non si possono non volere le economie piccole. All'arma però dei reali carabinieri non l'avrei applicata; ammettendola, voteremo la legge con esitanza ed a malincuore.

Senatore TORRE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE, *relatore*. Io rendo conto di questa, non correzione, ma di questa aggiunta che manca nella mia relazione, e che non la formulo adesso, ma che mi è sfuggita nel rivedere le bozze, che rividi durante la seduta di ieri.

Questa correzione, se vuol chiamarla così, non dice altro che per la 1^a rafferma sono 1000 lire, e non già *nel compiere della seconda*, ecc.

Qui appunto sta l'errore, perchè per la 2^a e 3^a rafferma sono L. 2000; errore avvenuto per una mia sbadataggine nel correggere le bozze.

Del resto poi riguardo l'altra osservazione intorno al tempo, certo è più facile che per esigere il premio il carabiniere abbandoni il servizio dopo soli otto anni quando cioè è molto giovane, che più tardi.

Questo soltanto ho voluto dire, ed ho voluto poi aggiungere che rendono maggiori servizi quei carabinieri che più lungamente dimorano nell'esercito. Ecco tutto. Quando i carabinieri stanno sotto l'armi 12, 14 anni, allora è certo che, specialmente i sottufficiali, rendono un servizio più vantaggioso all'arma ed al paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. senatore Cavallini ha detto che questo disegno di legge aveva due scopi, uno di economia, l'altro quello di diminuire la differenza di trattamento fra i carabinieri graduati ed i sottufficiali degli altri corpi dell'esercito.

Lo scopo della legge è questo precisamente. Premetto all'onor. Cavallini che l'interesse del Governo per quell'arma benemerita, non è certamente minore di quello che egli, e tutti hanno giustamente; e ciò, quantunque non occorra, tengo a ben dichiarare.

Il Governo nel presentare questo disegno di legge è stato guidato dallo scopo di raggiungere una certa diminuzione di spesa non indifferente, dall'altra parte lo ha fatto con la convinzione di far cosa affatto innocua per il reclutamento dell'arma dei carabinieri.

Il Senato comprenderà facilmente che il Ministero non poteva non essere preoccupato dal fatto che per il successivo aumento dell'arma, e dei vantaggi dati alla medesima, la spesa annua per i carabinieri, veniva a pesare per 33 milioni circa sul bilancio ordinario della guerra, il che, tradotto in altri termini, vuol dire che in media un carabiniere viene a costare allo Stato da 1400 e 1500 lire all'anno.

Questo veramente è venuto in questa scala ascendente dopo le modificazioni che sono state portate al reclutamento dell'arma dei carabinieri nel 1880.

Allora, forse nella preoccupazione di non avere un numero sufficiente di uomini in quell'arma, si è abbondato un poco, e difatti, com'è dimostrato all'evidenza nella relazione dell'onor. senatore Torre, essi hanno un trattamento veramente eccezionale in confronto degli altri sottufficiali dell'esercito, ed in confronto a quello che si fa dappertutto, ed anche nella marina, cioè una differenza straordinaria veramente. Non parlo di quello che si fa all'estero perchè è noto quello che è avvenuto, per esempio ultimamente in Germania in occasione della nuova legge sulle rafferme.

Per tutte queste ragioni la necessità di restringere questa spesa senza recare danno alcuno, e senza danneggiare il reclutamento, hanno consigliato il Ministero di proporre questo disegno di legge.

L'onor. Cavallini dice che, se si voleva diminuire la differenza di trattamento, il mezzo era semplicissimo, e cioè elevare quello dei sottufficiali dell'esercito.

Questo sarebbe stato certamente un mezzo assai semplice, ma avremmo raggiunto lo scopo precisamente opposto a quello che volevamo.

D'altra parte poi non bisogna perdere di vista che una differenza bisognava mantenerla; anzi dichiaro all'onor. Cavallini che, se non ho proposto una diminuzione maggiore, è precisamente perchè mi sono preoccupato molto dell'influenza che poteva avere sul reclutamento.

È noto poi che i sott'ufficiali dell'esercito hanno, oltre le tre rafferme con soprassoldo, anche una promessa dal Governo, cioè di ottenere un impiego se lasciano il servizio dopo 12 anni.

Debbo, è vero, dichiarare che questa promessa non ha ancora potuto essere mantenuta pienamente dal Governo, poichè, ripeto qui ciò che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, i sott'ufficiali in attesa di impiego sono nel numero di 964.

Comprenderà ad ogni modo l'onor. Cavallini che una differenza si doveva mantenere fra i graduati dei carabinieri ed i sott'ufficiali dell'esercito.

I sott'ufficiali dell'esercito a poco per volta, anche con qualche ritardo, ottengono ogni anno degli impieghi, e siamo anzi a questo proposito incamminati per una via abbastanza soddisfacente.

L'onor. senatore Cavallini dice: voi non avete stabilito una graduazione, voi dovete mettere la prima indennità minore e le altre maggiori. È appunto quello che abbiamo fatto o almeno tentato di fare. Prima erano 3, uguali, le indennità che si davano in capitale. Invece ora si è diminuita la prima, e l'onorevole senatore Torre ne ha già spiegato il motivo, la seconda si è tenuta a 2000 e la terza pure a 2000.

Dirò che ci è stato anche chi avrebbe proposto che la prima non si desse addirittura per togliere l'eventualità appunto che, prendendo le 1000 lire di capitale assegnatevi, gl'interessati potessero essere invogliati ad andarsene via. Ma il Ministero non ha creduto di arrivare a questo punto. Era però un sistema che aveva il parere di non poche autorevoli persone.

C'era qualcuno che avrebbe voluto non dare mai il capitale, ma addirittura un premio annuo più considerevole; però, siccome per dare un premio annuo che potesse compensare quell'indennità data in capitale, bisognava andare molto su, ed economia non ci sarebbe più stata, così si è pensato di dare il capitale, perchè così almeno il carabiniere che se ne va ha qualche cosa di più utile per la sua ulteriore esistenza civile.

Del resto l'onor. senatore Cavallini si preoccupa di questo, perchè teme che porti un poco di rallentamento nel reclutamento.

È già stato osservato dall'onor. relatore che le domande che abbiamo sono grandemente superiori al bisogno.

Osservo ancora un'altra cosa, cioè che per qualche tempo, per le condizioni generali del paese, dobbiamo credere che non saranno pochi quelli che vorranno prendere questo avviamento perchè pur troppo non è facile trovare un impiego qualsiasi in questo momento.

Non c'è quindi da preoccuparsi molto della cosa.

Dirò inoltre che non è poi tanto sensibile la differenza di questo nuovo trattamento, in relazione all'antico, ed alcuni l'avrebbero voluta anche maggiore.

Tra il 7400 rappresentato da questo sistema e il 9300 del sistema antico, non c'è che la differenza di L. 1900 in 9 anni, mentre d'altra parte, da principio, abbiamo aumentato il premio annuo di qualche cosa.

Per tutte queste considerazioni, sia dal lato finanziario, sia dal lato sociale, sia per la difficoltà di trovare impieghi in questo momento, anche per l'abbondanza di domande che superano veramente di gran lunga il bisogno, io credo che in coscienza si può votare questa legge con la persuasione che questa non potrà portare una diminuzione nel reclutamento dei carabinieri.

Ma quantunque io abbia la ferma convinzione che questo reclutamento possa fin d'ora considerarsi come assicurato dal nuovo sistema, ma per quanto sia sempre da cercarsi di presentare dei provvedimenti, sui quali non sia poi più tardi necessario di ritornare indietro, e perciò si debba sempre studiarli preliminarmente il meglio possibile, come ho cercato di fare, se per caso le mie previsioni non fossero coronate dal successo, allora sarà il caso di ritornarvi sopra, e lo si potrà fare.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Le ultime parole del signor ministro mi soddisfano pienamente, perchè egli nel suo vivo interessamento per tutti i servizi delle sue amministrazioni ha dichiarato che, ove la nuova legge si appalesasse nella sua applicazione meno provvida, non mancherà di apportarvi le necessarie modificazioni, e con tale affidamento io le darò tranquillo il mio voto favorevole.

Mi consenta tuttavia il signor ministro un'ultima osservazione intorno al progetto di cui trattiamo. Il progetto aumenta il premio annuo ai raffermati, ma diminuisce l'indennità, cioè il premio finale. Sembra a me, che procedendo all'inverso, cioè diminuendo l'annuo premio, ed accrescendo invece il premio finale, quando cioè le rafferme sono compiute, si sarebbe meglio raggiunto l'intento, che è quello di eccitare, di spingere i carabinieri a rimanere in servizio, e per me la ragione ne è giusta.

Presso noi, sebbene molti e molti accorranò a deporre il piccolo risparmio nelle Casse postali ed altre pubbliche e private, pure non è abbastanza ancora sviluppato il sentimento della previdenza, ed è perciò a temersi che il carabiniere, che pure vive in tanti bisogni e privazioni, consumi anno per anno il premio annuale che riceve, e che perciò alla fine delle rafferme si trovi con un capitale ben più assottigliato a far fronte ai bisogni di sua vita avvenire.

L'inversione del sistema non avrebbe recato alcun aggravio al bilancio dello Stato, perchè avrebbe avuto una compensazione nei due termini, ed a mio avviso avrebbe meglio provveduto alla sorte dei carabinieri, questione questa però di apprezzamento individuale, e che può avere o non avere uguali o diverse risultanze.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Dirò una sola parola all'onorevole Cavallini per fargli osservare che coll'antico sistema, i raffermati avevano tre capitali di circa duemila duecento lire l'uno, ed adesso hanno un capitale di mille lire e due di duemila. È stato fatto, è vero, un aumento dell'assegno annuo, però non a caso è stato fatto quest'aumento, ma bensì perchè il risultato dell'esperienza ha dimostrato che generalmente i carabinieri desiderano di avere un qualche aumento di assegno, perchè specialmente nel servizio delle stazioni si trovavano in condizioni abbastanza difficili per la questione della mensa che devono fare in tre o quattro persone. Quindi il desiderio di avere un maggiore soprassoldo annuo è stato suggerito da coloro che erano in grado di meglio sapere come procedeva la vita intima di quest'arma.

Ho dato queste spiegazioni all'onorevole Cavallini per dimostrare che, se si è fatto in questo modo, ciò avvenne però dopo studi fatti in proposito e dietro insegnamenti avuti dall'esperienza.

Non sarà forse perfetto, lo comprendo, ma ripeto, la riserva che ho fatto prima: al caso, se il risultato, contro le previsioni non fosse soddisfacente, si potrebbe sempre rivedere la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede ora alla discussione degli articoli. Li rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 142, 143, 145 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 142. Durante la prima rafferma il militare riceve un annuo premio di L. 200.

Durante la seconda e la terza rafferma, e finchè il militare rafferma rimane alle armi sempre appartenendo alla truppa, il premio annuo è di L. 300.

Finchè il militare rafferma rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo e le indennità di cui all'articolo seguente non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

« Art. 143. Il militare rafferma con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto la prima rafferma con premio riceverà una indennità fissa di L. 1000.

Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al rafferma una indennità fissa di L. 2000.

« Art. 145. Il militare rafferma con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve, per una sola volta, una indennità di L. 300 se ha compiuto il

primo anno di rafferma e di 600 se ha compiuto anche il secondo.

Se però il rafferma diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sarà corrisposta la stessa indennità di lire 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde o terze rafferme in corso, oltre le indennità di cui avesse acquistato diritto a senso dell'art. 143.

La stessa indennità di L. 300 o 600 sarà corrisposta agli eredi del rafferma con premio morto prima di aver compiuto una rafferma.

Le indennità di cui all'art. 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime.

« Art. 146. Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, o passati alle compagnie di disciplina, che si rendono disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione o che incorrono in condanna proferita dai tribunali ordinari, alle pene dell'ergastolo, della reclusione o della detenzione per qualunque tempo, od in qualunque condanna proferita dai tribunali ordinari o militari per reati previsti dal Codice penale per l'esercito.

La retrocessione dal grado ed il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere precedute da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono ugualmente questi benefici in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, od abbiano perduto la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alle indennità inerenti alle rafferme con premio antecedente, a meno che sia stato condannato alle pene dell'ergastolo, o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Questi diritti poi gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore o sia condannato ad una delle pene temporanee indicate nella prima parte di questo articolo e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Pei carabinieri reali la perdita del grado

non trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita della rafferma con premio, a meno che venga pronunciata dalla Commissione di disciplina ».

PRESIDENTE. Mi sembra sia incorso un qualche errore di stampa.

Nel terz'ultimo paragrafo dove è detto: « ove ne abbia, alle indennità inerenti alle rafferme con premio antecedente » mi sembra che debba dirsi « antecedenti » riferendosi alle rafferme.

Senatore TORRE, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Anche sul principio dell'articolo, mi pare che ci sia un altro errore di stampa, là dove dice: « il militare rafferma rimane alle armi », e che debba dirsi, credo, « sotto le armi ».

Senatore TORRE, *relatore*. Mi sembra che possa anche rimanere la locuzione: « alle armi ».

PRESIDENTE. Va bene.

Allora pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 144 del testo unico suddetto è abolito. All'art. 141 è sostituito il seguente:

« Art. 141. Sempre che riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente possono essere ammessi:

1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali siano o no graduati, i sott'ufficiali musicanti, i sott'ufficiali trombettieri ed i capi armaiuoli;

2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, non che quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi ».

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

I militari raffermati con premio all'atto della promulgazione della presente legge manterranno

tutti i diritti inerenti alle rafferme con premio quali furono loro concesse.

Quelli che abbiano già ottenuto due rafferme con premio potranno essere ammessi a senso dell'articolo 141 ad una terza rafferma, seguendo nel godimento del premio o dei premi delle rafferme già compiute ed acquistando diritto, al compimento di essa, ad una indennità di L. 2000.

Quelli che abbiano ottenuto la prima rafferma con premio potranno essere ammessi alla seconda ed occorrendo alla terza, col premio di L. 300 e con l'indennità, per ciascun'altra rafferma compiuta, di L. 2000.

(Approvato).

Art. 4.

Ai sott'ufficiali delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena, e dei depositi cavalli stalloni provvisti di rafferme con premio è fatta facoltà di optare per il trattamento stabilito dalla legge sullo stato dei sott'ufficiali 8 luglio 1883, n. 1470; in tal caso dovranno rinunciare definitivamente ai diritti derivanti dalle rafferme con premio compiute od in corso e sarà loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla precitata legge in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto della opzione.

(Approvato).

Art. 5.

I sott'ufficiali trombettieri attualmente provvisti di rafferme con soprassoldo potranno continuare in tale qualità, oppure aspirare alla rafferma con premio.

In questo ultimo caso vi saranno subito ammessi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio, senza osservazioni, alla votazione segreta dei due progetti di legge composti di un solo articolo: « Autorizzazione della spesa di lire 8,600,000 da iscriversi nella parte straor-

dinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 (N. 71). Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871 (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92 ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1891-92, la somma di 8,600,000 lire così ripartita:

- L. 1,500,000 per acquisto e fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto;
- » 2,500,000 per armamento delle fortificazioni, materiali di artiglieria da fortezza e relativo trasporto;
- » 600,000 per approvvigionamenti di mobilitazione;
- » 4,000,000 per fabbricazione di fucili, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria, e trasporto dei medesimi.

L. 8,600,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Il contingente di 1^a categoria da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1871 è fissato a tremila cinquecento uomini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA, dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato n. 79).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Illustri senatori! Mi dispiace di dover dire *crescit eundo*; prima i comuni si presentavano uno per uno a domandare l'autorizzazione di sovrimporre, oggi vengono nel numero di 268 per volta!

Prego il ministro dell'interno a voler studiare e concretare qualche cosa su quest'argomento, su questo vizio che hanno contratto i comuni di pesare sopra una sola delle classi sociali, i proprietari, sopra una sola materia, la terra.

Non mancarono comuni e provincie che do-

mandarono di poter sovrimporre anzichè sulla fondiaria, su altre tasse, per esempio, su quella di famiglia e sui dazi di consumo, che specialmente nei comuni delle grandi città potrebbero risparmiare l'enormità dell'imposta sui fabbricati.

Questo sistema porta un aggravio insopportabile ai proprietari di terre, e per le imposte provinciali e comunali, che unite, coprono di gran lunga la quota erariale, rovina i possessori di fabbricati nelle città, mentre costituisce una vera sperequazione fra provincia e provincia, comune e comune, e fra gli stessi contribuenti.

È necessario che dopo trent'anni di dolorose prove si trovi un modo qualunque per mettere a livello le entrate colle spese dell'Italia ufficiale per tutti i pubblici servizi che interessano i cittadini obbligati a pagarli tre volte.

Ricordo ancora che quando l'onorevole ministro dell'interno era mio collega alla Camera, si propose di separare i cespiti delle entrate, cioè allo Stato dare l'imposta sulla terra e sui fabbricati, ai comuni e alle provincie le imposte indirette, di consumo, ecc.

Con questo sistema si sarebbero trovati facilmente i mezzi per pagare i servizi che in parte poi sono stralciati dal Governo, che, sebbene gli stessi nell'azione, solo perchè alcuni uffizi si chiamano comunali e provinciali pesano su tre enti morali, mentre sono pagati dallo stesso contribuente.

I servizi delle acque e strade, della sicurezza pubblica sono esercitati in aumento dalla provincia, dal comune e dallo Stato.

È sotto l'incubo di questi oneri che nessuna finanza comunale può reggere.

Quindi pregherei l'onorevole ministro a voler studiare la questione che si agita da trenta e più anni in Parlamento e non si è mai discussa a fondo con qualche profitto.

Le riforme si comprendono, ma quando abbiano una base legislativa, perchè mettano un freno ai disordini del sistema e nello stesso tempo aprano l'adito a sperare che la legislazione attuale sia riformata dalla radice.

Ma finchè si farà come finora si è fatto, di studiare e proporre piccole economie sui bilanci già fatti, non si farà che agitare il paese senza ottenere alcun risultato pratico.

Infatti oggi i ministri raccolgono l'eredità di

tanti anni di errori causati da queste continue transazioni tra l'essere ed il parere.

E per questo io dico che con la separazione dei cespiti, lasciando ai comuni ed alle provincie tutta la base imponibile, si può arrivare al vero decentramento che è necessario tanto per la diminuzione dei servizi governativi, che per quelli comunali e provinciali.

Ma soprattutto vorrei che il ministro si assumesse la responsabilità di separare non solo i cespiti d'entrata, ma le attribuzioni del Governo da quelle delle autorità locali, poichè vedo provincie e comuni obbligati ad avere un Genio civile coi rispettivi ingegneri a sè, mentre il Genio civile del Governo non lavora o poco. Lungo le strade nazionali si trovano l'ingegnere governativo e provinciale, mentre per un'altra strada parallela occorre l'ingegnere del comune, il quale esercita una professione che cerca di utilizzare meglio che può.

Dunque non farà meraviglia se si domanda la votazione al Governo dei servizi di scuole, acque e strade, come di competenza del Governo, conoscendo per lunga pratica che i comuni e le provincie non esercitano altra autorità che quella di sovrimporre le imposte dirette con dispiacere e con danno degli abitanti.

Io mi limito a queste semplici osservazioni perchè essendo d'indole generale non si possono applicare a questo o a quel comune particolarmente.

Nota sciamente il fatto che da pochi comuni che domandavano di sorpassare la quota legale dell'imposta fondiaria, adesso vanno crescendo a centinaia, poi saranno migliaia. Andate nelle campagne, nei comuni rurali, a vedere e sentire quali sono le lagnanze per queste spese che non si possono evitare perchè *obbligatorie*, specialmente per certi servizi cumulativi che ho indicati.

Mi fermo a queste brevi osservazioni pregando il ministro a non voler fare le solite promesse di nominare commissioni, le quali, poi finiscono sempre col proporre un aggravamento del bilancio.

Quindi non dispero che una volta o l'altra egli muterà l'indirizzo presentando una legge organica la quale ci salvi da questa continua oppressione di servizi obbligatori e di tasse che mantiene continua un'agitazione delle moltitudini di cui naturalmente si risente il paese.

Una volta che si separassero i cespiti d'entrata, dando la terra come base d'imposta al Governo e lasciando ai comuni i dazi di consumo cogli altri tributi locali si avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore perequazione nei contribuenti. Mentre coloro che nei circondari rurali formano la maggioranza dei consigli, perchè col suffragio universale sono rivestiti del voto, votano unicamente e ricorrono per tutte le spese all'imposta fondiaria, allora ci penserebbero un poco trattandosi di accrescere la tassa di consumo che li tocca più da vicino.

Intanto si corre sulla via fatale delle sovrimposte prediali che vengono ad esaurire la potenzialità economica dei proprietari, gli unici che possono resistere ancora alla gravità delle tasse che vanno ogni giorno crescendo, mentre va scemando il loro patrimonio, e da proprietari diventano proletari.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il senatore Alvisi ha voluto pure rompere la sua lancia contro l'improvvido ed iniquo sistema tributario, dico iniquo, perchè, se vi ha materia in cui deve vieppiù spiccare il principio d'uguaglianza fra tutti i cittadini è quello sulle contribuzioni a pagarsi allo Stato, alle provincie, ai comuni.

Invece le spese per le provincie sono tolte tutte sulla fondiaria, ed i poveri comuni non avendone che le briciole, sono obbligati a colpire tutti i cespiti possibili ed impossibili, ed imporre persino sul grano e sulle farine, esenti per lo Stato. Ma, siccome ciò non basta, riaggravano la fondiaria, eccedono i limiti fissati dalla legge e chiedono al Parlamento l'autorizzazione ad eccederli.

Il Ministero ha le mille volte promesso di riparare all'iniquità, ma il rimedio si fa sempre desiderare.

Signor ministro, presenti in novembre una volta per sempre la tanto invocata riforma. È un progetto grave, difficile ad allestirsi, ma a quest'ora il Gabinetto deve avere adunati i dati necessari e ne formuli e li concreti in più articoli di legge.

Frattanto Ministero e le due Camere del Parlamento sono inondati da domande d'autorizzazione ad eccedere i due massimi limiti di imporre stabiliti per legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

L'esame dell'Amministrazione centrale e delle due Camere sono e possono essere efficaci?

Il crederlo è una illusione, e ciò è sì vero che, salve alcune eccezioni, e Ministero e Parlamento approvano sempre le domande per le chieste eccedenze.

È egli possibile intraprenderle ad esame accurato ed efficace in tanta diversità di luoghi e di bisogni, qui dal centro e su tutti i punti della periferia?

Oggi è proposta l'autorizzazione ad eccedere i limiti per cinque provincie e 268 comuni.

Io aveva bisogno di conoscere alcuni dati, e per averli mi sono rivolto all'egregio relatore, il senatore Di Prampero, che con una cortesia degna del gentiluomo, non solo me li ha subito forniti, ma volle che ne perscrutassi l'incartamento nel suo ufficio in Senato. Quale quadro mi si presenta innanzi? Enormi volumi da occuparne un vagone ferroviario! E chi è quel fortunato mortale che può leggerli tutti, esaminarli e scernervi il grano dal loglio? L'impossibile non si può chiedere ad alcuno e nemmeno agli uomini di buona volontà, come il relatore nostro.

Egli però nel suo altrettanto breve, quanto succoso rapporto v'ha detto quanto basti; v'ha detto che si può dubitare anche sulla convenienza e bontà delle pochissime modificazioni suggerite dall'Amministrazione centrale e di quelle adottate dall'altro ramo del Parlamento, e vi ha detto anche che frattanto il ritardo ad approvare le eccedenze cagiona danno non lieve talvolta ai comuni, perchè li obbliga a ruoli suppletivi, che richiedono spese maggiori.

Alla mia volta dirò che ora qui per una provincia della quale conosco da oltre 40 anni tutti i più minuti interessi, dai più gravi ai più piccini, dirò, ripeto che si autorizzano spese per cui non v'ha nè necessità, nè urgenza, e che all'opposto se ne escludono altre, la di cui ammissibilità non potrebbe essere contestata!

È questione di poche migliaia di lire, di 4 o 5 mila lire, che si sostituiscono ad altre per uguale somma a rappresentare poi alla fine la stessa cifra. Non vale la pena che io ve ne ricami sopra una discussione; ma questo accenno a fatti di questa natura, che possano essere eccitati da privati ed anche da speciali interessi pubblici di alcune località, dimostra l'inefficacia

del nostro esame, che produce spese e perdita di tempo senza corrispondente compenso.

L'esame delle Giunte provinciali amministrative per le deliberazioni de' Consigli comunali sono già una buona garanzia. Se non basta, il signor ministro si studi ad aggiungerne provvisoriamente altre ed a provvedere con qualche temporaneo temperamento anche per quelle de' Consigli provinciali, sino a che non s'abbia la tanto instata riforma tributaria ma ci liberi da questa diluvie di domande che sono il tormento della nostra Commissione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il Senato ricorderà che questa questione fu sollevata molto opportunamente dall'onor. senatore Finali in occasione della discussione generale del bilancio dello interno. E ricorderà pure che io ho preso impegno di esaminarla, coll'intendimento di trovare i rimedi efficaci, non solo per il riordinamento dei tributi, ma anche per il definitivo assestamento delle spese obbligatorie.

Poichè ciò non basta, darò altre spiegazioni all'onor. senatore Alvisi ed all'onor. Cavallini. Non basta distinguere i tributi, ma è necessario pure distinguere quali siano le spese obbligatorie che debbono rimanere a carico dei comuni.

Io non saprei che altro rispondere ai due egregi senatori che hanno preso la parola. Riconosco che hanno perfettamente ragione; esiste una sperequazione non solo tra provincia e provincia, ma spesso tra comuni e comuni, perchè vi sono dei comuni che eccedono in un certo limite, in misura minore od in misura maggiore. In quanto alle provincie, è una necessità assoluta, perchè, a diversità dei comuni le provincie per far fronte alle loro spese, non hanno che un mezzo solo, quello di servirsi dell'imposta prediale, e dell'imposta sui fabbricati. I comuni possono invece ricorrere a molte altre imposte.

Quindi, questo inconveniente grave che mette i cittadini in condizione di non dover sopportare egualmente i tributi, occorre correggerla con una legge. In questo io non sono d'accordo con l'onor. Cavallini. Egli crede che questa possa farsi senza una legge.

Senatore CAVALLINI. No, no; tutt'altro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Lo ringrazio di avermi interrotto, così posso correggere il mio errore.

Dunque io dichiaro che occorre assolutamente una legge, la quale modifichi quella ora esistente, che dà ai comuni ed alle provincie la facoltà di eccedere con la sovrimposta.

L'onor. senatore Cavallini dice che da qualche tempo in qua noi assistiamo al fatto, non certo edificante, che innumerevoli comuni e provincie domandano di eccedere con la sovrimposta. Onor. senatore! Se ella sapesse, oltre le cinque provincie e i 268 comuni di cui ora discutiamo, quante altre domande per questo stesso soggetto giacciono al Ministero dell'interno, e quante osservazioni da questo si fanno per limitarle, vedrebbe che l'Amministrazione non manca, anzi fa tutto quello che le è possibile per contenere le domande in un certo limite.

Quindi io non posso, che ripetere la promessa, che ho fatta al Senato in occasione della discussione generale del bilancio, cioè che, se avrò l'onore di rimanere a questo posto, quando il Senato sarà riconvocato, o alla fine dell'anno, o nell'anno prossimo, io mi propongo di presentare un disegno di legge d'accordo coi miei colleghi, del Tesoro e delle Finanze, che raggiunga questi scopi, senza di cui non è possibile evitare i deplorati inconvenienti; cioè una legge riguardante la distinzione dei ributi, e la limitazione delle spese obbligatorie. Più di questo io non saprei che cosa fare.

Ora è una necessità approvare il disegno di legge poichè se il Senato non lo approvasse i comuni e le provincie si troverebbero in condizione di non poter funzionare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io prendo atto della dichiarazione dell'onor. ministro dell'interno, ma io credo che non basterà provvedere nemmeno con le riforme delle leggi accennate. Non v'ha dubbio, sarà utilissima una giusta distinzione dei cespiti tributari dei comuni da quelli dell'erario. Sarà provvida la più rigorosa determinazione delle spese obbligatorie e di quelle che non lo sono. Ma insisto nella considerazione espressa pochi giorni addietro, che in molti casi gl'inconvenienti lamentati hanno altra origine. Voglio dire che le garanzie di sincerità e di cor-

rettezza nelle deliberazioni dei comuni minori per le quali si eccede nelle spese prima e si è costretti poi ad invocare l'eccedenza nella sovrimposta, quelle garanzie non sono sufficienti.

Manca, o per lo meno mancava nei casi di cui ebbi conoscenza un serio riscontro delle ragioni per le quali il bilancio dei comuni si trovava squilibrato!

Dio volesse, che le Giunte amministrative provinciali novellamente create, avessero più efficacia di revisione sulla formazione dei bilanci comunali; ne dubito.

Gli impedimenti alle indagini serie della equità dei giudizi sulle autorizzazioni da concedere o da negarsi, vengono da ingerenze fuori di legge.

Il tasto è delicato ma io spero di potermi esprimere in modo che ciò che sarebbe difficile di dire in termini addirittura precisi, sia inteso dai miei colleghi. Spero che questi, come si suol dire, « leggano tra le linee ».

Aleggiano intorno alle amministrazioni dei comuni minori, e protrettrici od avverse tra i comuni e le autorità tutrici si intromettono le ingerenze indebite che hanno i loro fomenti nel mondo elettorale.

Quelle ingerenze si esercitano principalmente per favorire le domande di eccedenza d'imposta destinata a rimediare agli effetti di amministrazioni scorrette e dilapidatrici: si esercitano nel primo stadio della procedura relativa, cioè quando le domande dei comuni devono essere consentite dalle Giunte provinciali, e nuovamente quando dal Governo devono essere presentate al Parlamento.

Ora, a portare rimedio a questa specie di inconvenienti, non occorrono soltanto leggi nuove o riforme di leggi vigenti. Per queste ha risposto, secondo me, in modo soddisfacente l'onorevole ministro dell'interno ai nostri colleghi che parlarono dianzi.

Vi è un ufficio di vigilante tutela sui comuni che è inerente al potere esecutivo. Non è più questione di leggi, ma bensì di metodo di Governo.

Il Ministero dell'interno, ha secondo me, fra le principali sue attribuzioni, che egli esercita per mezzo dei prefetti e dei sottoprefetti la continua vigilanza sulle amministrazioni comunali. Ma egli deve sottrarla alle influenze ed ingerenze sulle quali ho accennato poco fa e che

hanno relazione strettissima cogli interessi elettorali, e colle loro gare.

Non solo il Governo deve respingere da sè queste influenze, ma deve difendere i funzionari suoi dipendenti dalle pressioni e dalle intrusioni di cui si usa troppo sovente a danno loro e con diminuzione nella provincia della loro autorità e del loro credito.

In attesa dunque dell'opera legislativa che il signor ministro ha dichiarato di caldeggiare, ma della quale non ha dissimulato le difficoltà, si deve sperare che intanto la vigilanza del potere esecutivo giovi a rendere meno frequenti le domande di eccedere la sovrainposta e che le concessioni di questa fatta siano dai due rami del Parlamento approvate con giustizia più rigorosa.

Così non saranno un incoraggiamento ad esorbitare nelle spese, ma unicamente un mezzo di provvedere alle spese obbligatorie quando le entrate ordinarie non bastano.

Io spero di essermi fatto intendere quanto lo desideravo dagli onorevoli miei colleghi e soprattutto dall'onor. ministro dell'interno, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Anch'io prendo atto del divisamento dell'onor. ministro di volersi affrettare a preparare una legge per tentare di risolvere il grave problema. Ma gli faccio osservare che non basterebbe provvedere al riordinamento dei tributi locali, e non basterebbe nemmeno frenare le spese facoltative e restringere alcune delle obbligatorie.

Occorrerebbe un'altra cosa, che io considero di assoluto bisogno: stabilire per legge il limite massimo al di là del quale, nè per singolari leggi, nè altrimenti, si possa eccedere nell'applicazione dei centesimi addizionali delle provincie e dei comuni. E dico brevemente la ragione: più volte in Senato, e presso la Commissione permanente, che precedè quella che siede attualmente su questi banchi, e in occasione di discussioni di leggi simili a quella che è ora in esame, e per una interpellanza di data recentissima, alla quale non fu presente l'onorevole ministro dell'interno, si è lamentato la flagrante violazione dello Statuto, la quale si ha nell'illimitata potestà di fatto di sopratassare il reddito fondiario. La violazione con-

siste in questo che, mentre si deve pagare in ragione della ricchezza, e per conseguenza tra la tassa e le cose tassate deve correre un equo rapporto, che valga a mantenere nel contribuente l'utilità e l'interesse a produrre e serbare la cosa: invece la sola proprietà, che obbiettivamente è la proprietà per eccellenza, quella cioè terriera e dei fabbricati, deve restare permanentemente esposta al pericolo di veder distrutto quel rapporto, e però ad essere assorbita (e in molti luoghi la si è assorbita realmente, prova ne sieno gl'innunerevoli abbandoni e le espropriazioni), dall'eccessiva applicazione dei centesimi addizionali.

Ma v'ha di più: se tutta quanta la proprietà terriera e dei fabbricati corresse in egual misura lo stesso pericolo, si potrebbe pensare che con ciò si perseguita la proprietà individuale, si mira ad arrivare, se non al comunismo, al collettivismo, alla proprietà di Stato. Sarebbe violato il concetto fondamentale della vita sociale, ma almeno sarebbe salva la teoria astratta dell'eguaglianza. Invece, che cosa avviene col sistema irrefrenato e irrefrenabile, vigente, in ordine alle necessità o agli abusi dell'applicazione dei centesimi addizionali?

Ecco. Noi abbiamo un catasto diversissimo in tutta l'Italia; mentre in generale la rendita censuaria è minore della effettiva, in alcuni luoghi, la rendita effettiva equivale alla rendita censuaria, e in altri ancora resta al disotto.

Ora, l'applicazione illimitata dei centesimi addizionali, se offende e nuoce ove la rendita censuaria sia inferiore alla rendita effettiva, lascia però del margine all'imposta; invece esaurisce man mano la rendita effettiva, dove è scarsa; e mentre nel primo caso progressivamente attenua, nel secondo addirittura annulla il valore della proprietà. Nè cito fatti ed esempi che abbondano. È lecito, io chiedo pertanto, di attentare a quello che è il fondamento della vita degli Stati? Io dico di no. E ad attuare il mio pensiero, mirava la disposizione adottata a proposito della legge di perequazione. Se non che il mezzo di renderla efficace fu infelicissimo, come si hanno quotidiane e persistenti prove.

L'ostacolo agli aumenti, immaginato quasi come insormontabile per una grande molteplicità di casi - parlo dell'intervento del legislatore - a esperienza fatta, si è trovato più debole di quello di lasciar libertà e responsabilità

alle autorità locali di consentire o negare l'aumento dei centesimi addizionali.

La riforma da presentare, pertanto, lascerà le cose quali sono, non impedirà che esse intristiscano, ove non contenga questo cardine assoluto: al di là di certi limiti, non ci sarà legge, non ci sarà autorità locale, che possano consentire l'imposizione dei centesimi addizionali.

Ma questo non si può fare, dicesi, se non raccordandone il concetto con un sistema di tassazione più largo di quello che attualmente vige nei comuni e specialmente nelle provincie; ed in ciò io sono d'accordo. Però vi è una cosa che, anche indipendentemente dalle leggi, si potrebbe e dovrebbe compiere, in via amministrativa: cioè invigilare preventivamente; non quando le spese sieno state ammesse e compiute.

Tutti gli anni, a parte degli oneri imposti dalle leggi, e che riconosco eccessivi, nè tutti giustificabili per l'utilità e per l'opportunità, si assumono impegni maggiori, in più ed all'infuori di quelli previsti dalla legge.

Quando le leggi esistenti si eseguissero bene, e per farlo, credo, basterebbe oculatezza, perseveranza, attività; quando cotesto si facesse, si troverebbe che, siccome la massima parte dei comuni, ed oserei dire anche delle provincie, che domandano la facoltà d'eccedere, si ingolfano in una quantità infinita di spese facoltative e soprattutto di favore: così nell'inesorabile non ammissione o cancellazione di quelle spese, si avrebbe grandissimo margine, per impedire che si ricorra al Parlamento per i centesimi addizionali.

La conclusione è semplice. Io prego - ripeto - il signor ministro di tener ferma questa massima, che cioè sia da stabilire per legge un limite insuperabile nei centesimi addizionali. Se ciò abbia da essere quale premessa o quale conseguenza di altra legge, sarà da lui giudicato. Io ritengo però che affermare e rispettare cotesta massima sia cosa indispensabile. Ed è bene che non si ritardi; dappoichè il continuo progredire nell'indebitamento dei comuni e delle provincie, è foriero dell'annuncio che la proprietà va sempre più esaurendosi, e quindi va sempre più mancando la base della industria e del commercio, ossia, sventuratamente, della vita del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il senatore Majorana ha di molto allargato la quistione; per fare tutto ciò che egli desidera, converrebbe non solamente esaminare il sistema migliore per distinguere i tributi e per determinare le spese obbligatorie; ma bisognerebbe altresì rivedere la legge comunale e provinciale insieme ad una infinità d'altre leggi, ed il Senato comprende che prometterei troppo se promettessi di rivedere tutte queste leggi.

La situazione di fatto è questa.

Abbiamo leggi che presentano inconvenienti nella loro applicazione, e per riordinare il sistema amministrativo del nostro paese è necessario rivederle tutte.

Convieni rivedere la legge comunale e provinciale, la legge sulle opere pie, quella sulla pubblica sicurezza, quella sanitaria, e così via.

Non posso promettere al Senato di rivederle tutte, perchè prometterei ciò che sento di non poter mantenere.

Ho bensì detto che prendo impegno di presentare alla fine dell'anno o al principio del nuovo, quando il Senato sarà riconvocato, talune riforme che rispondano al concetto del riordinamento del sistema tributario, e le quali, io confido, risponderanno alle necessità più urgenti.

Il riordinamento del sistema tributario è intimamente congiunto colla quistione finanziaria e quindi, onor. Majorana, non posso essere io solo ad assumere la responsabilità di esaminarla e risolverla.

Debbo quindi mettermi d'accordo coi miei colleghi poichè la quistione tocca il bilancio dello Stato.

Se togliete alcune entrate alle amministrazioni comunali e provinciali e sgravate poi i loro bilanci da talune spese obbligatorie, alcune di queste spese restano allo Stato.

Quindi io pure promettendo di studiare la quistione intendo fare tutte le mie riserve, e dichiaro che mi propongo di studiarla e risolverla nei rapporti e nei limiti consentiti dalle condizioni generali del bilancio, poichè non conviene esaminare una parte sola, ma bensì il complesso.

L'onorevole Majorana mi vorrebbe indurre ad assumere l'impegno di promettere che in que-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

sta legge, che presenterò nel tempo già più volte da me indicato, sarà determinato il limite.

Ma, onorevole Majorana, per determinare il limite, bisogna esaminare tutta la questione; perchè se intendete di fare assumere dalle amministrazioni provinciali e comunali talune spese dovete anche consentirne i mezzi, e per quelle provinciali specialmente, quali sono i mezzi?

Non ne hanno, e non possono mettere imposte. I comuni possono mettere imposte; ma le provincie no. Io quindi desidero che il Senato intenda la mia dichiarazione nei suoi veri termini, perchè, ripeto, se altro aggiungessi, prometterei troppo, e non è mia abitudine di promettere quello che so di non poter mantenere. Ciò che prometto è questo: studiare la questione, vedere in che modo può farsi la distinzione dei tributi, in che modo possono limitarsi le spese obbligatorie che sono a carico dei comuni. Di più, onor. Majorana, non posso promettere.

Ripeto, le leggi non le ho fatte io, nè io ho avuto l'onore di proporle; le leggi sono state proposte da altri, sono state votate dai due rami del Parlamento, e prima di ritoccarle e modificarle, il Senato deve consentire che un certo tempo è necessario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*. Io veramente non avrei motivo di prendere, benchè relatore, la parola, e ciò perchè le considerazioni che furono svolte dagli onorevoli colleghi erano già in gran parte state dalla nostra relazione o considerate od implicitamente comprese.

Una sola osservazione però fatta dall'onorevole senatore Alvisi non era stata notata nella relazione dell'Ufficio centrale. Però fu notata in precedente relazione ed è per questo motivo che l'Ufficio centrale non ha creduto di doverla toccare; intendo parlare del fatto che le provincie debbono provvedere ad interessi variati, quali quelli delle industrie, del commercio, dell'istruzione, della pubblica sicurezza, con un cespite solo, quello derivante dall'imposta fondiaria. E sarebbe giusto il provvedervi; amo sperare che nelle promesse che ci ha fatto il ministro sia compreso un provvedimento anche per questa vera sperequazione che esiste nei tributi in rapporto alla provincia.

Io devo ringraziare il senatore Cavallini per le gentili parole rivolte al relatore il quale essendo alle sue prime armi ha maggiormente bisogno del compatimento del Senato.

Il senatore Cavallini ha perfettamente ragione quando afferma delle difficoltà nelle quali si trova l'Ufficio centrale di potere con comodità ed agio esaminare tutti i bilanci che sono accatastati in 268 partite, con tutte le innumerevoli voci che le compongono.

Abbenchè io mi ci sia messo collo zelo del neofita, pur tuttavia ho dovuto riconoscere che era una forza superiore alle mie spalle, e che è un'illusione sperare in tempo limitato tanto lavoro da un povero relatore.

Ho però il dovere di aggiungere che ebbi agio sufficiente per poter rispondere ad una osservazione fatta dall'onor. Alfieri.

Le sue considerazioni sono gravissime e, presente un ministro, non tocca a me il rispondere in merito, ma questo solo devo dire che dall'esame dei documenti ho potuto persuadermi che le giunte amministrative hanno risparmiato molto lavoro al Ministero ed al Parlamento, col reprimere molti abusi che si sono manifestati nelle deliberazioni dei Consigli comunali.

Io non ho abbastanza competenza per rispondere a tutte le altre gravissime questioni che toccano tutte le principali leggi dello Stato.

A queste ha risposto il ministro dell'interno, e l'Ufficio centrale si limita a prendere atto delle dichiarazioni che l'onor. ministro ci ha fatto, cioè di porre allo studio la limitazione dei tributi, e l'equa distribuzione delle spese obbligatorie.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non voglio lasciare senza una parola di risposta l'osservazione fatta dall'onor. senatore Alfieri.

Comincio dal dichiarare che se gli inconvenienti da lui deplorati esistessero; io non potrei che egualmente deplorarlo.

Però l'ha già detto il relatore, nell'esame dei bilanci, tanto dei comuni quanto delle provincie, che chiedono di sorpassare l'imposta, non risulta che si siano fatte spese elettorali.

Ed anche a questo proposito debbo dire che ora la legge comunale e provinciale limita molto l'ingerenza del Governo in questo esame,

poichè l'onor. senatore Alfieri sa che l'ingerenza diretta nell'esame dei bilanci comunali e provinciali è devoluta alla Giunta amministrativa.

Però io lo posso assicurare che per quanto c'è consentito dalla legge, della quale intendo di rispettare rigidamente i limiti, le autorità dipendenti dal Ministero dell'interno veglieranno perchè quelle spese non siano fatte. Non nascondo peraltro che i modi come sottrarsi alla vigilanza della legge nella iscrizione di quella spesa non sarebbero pochi; ed io non ho bisogno di indicarli al senatore Alfieri.

Ripeto, per quello che dipende da me, le istruzioni che hanno i prefetti, per quel poco che la legge loro consente, nel vegliare sulle amministrazioni comunali e provinciali sanno che le spese riguardanti le elezioni politiche o altre di tal genere non debbono essere assolutamente consentite.

Ma ripeto anche per questa parte, essendo stata lasciata alla Giunta amministrativa l'esame dei bilanci comunali, l'ingerenza del Governo è molto limitata.

Senatore CAVALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLINI. Dico una sola parola alle ultime dell'onor. ministro dell'interno.

Egli ha recisamente affermato, che contro la tendenza dei Consigli comunali e provinciali ad eccedere nelle spese, havvi la garanzia della Giunta provinciale amministrativa. Mi perdoni il signor ministro, ciò non è, od almeno non è esatto, perchè le deliberazioni dei Consigli provinciali non vanno per nulla, e mai, soggette alla approvazione della Giunta provinciale, e sono valide quando sono ammesse col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri che compongono il Consiglio provinciale.

L'approvazione della Giunta provinciale amministrativa è richiesta soltanto per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. L'onorevole ministro ed anche il relatore hanno esaminata una mia conclusione razionale che è quella dell'unità legislativa nel pagamento dei tributi. Non si deve

confondere l'accentramento legislativo coll'esecuzione delle leggi.

Quindi l'onor. Majorana-Calatabiano aveva invocato a proposito l'unità legislativa nella fissazione di un limite massimo dell'imposta prediale per tutto il Regno. La esecuzione e il riparto dovrebbero essere affidate alle autorità locali per averne una seria ingerenza. Invece gli ordini governativi assorbono l'iniziativa e l'azione delle autorità provinciali e comunali.

In questo meccanismo assorbente dov'è la demarcazione dei servizi? Essa si avrebbe solo, se il ministro fosse chiaro e preciso, nel dichiarare le responsabilità degli amministratori, in corresponsivo delle libertà amministrative nella esecuzione delle leggi, ma sempre beninteso colla responsabilità materiale e morale dei funzionari. Altrimenti dove sarà il decentramento?

Andiamo sempre predicando il decentramento, in tutti i servizi, mentre i comuni non c'entrano, e le provincie nemmeno. Il Governo si rifiuta, non cerca la forza degli elementi locali, e questi a loro volta si rifugiano dietro l'autorità governativa, sempre irresponsabile, facendo sparire qualunque garanzia per il contribuente.

Io non aggiungo altro. Il signor ministro già versato in questa materia sa che quando si parla di decentramento da tutti i Ministeri si finisce sempre con un accentramento maggiore di autorità e di responsabilità nel governo centrale, mentre che io vorrei che una buona volta si venisse a chiarire in cosa consiste la così detta autonomia dei Corpi elettivi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. I.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-1885-86, od il limite legale, applicandola nello ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

ELENCO

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
1	Alessandria	Passerano	2,838 18	0.90031
2	Id.	Denice	2,530 96	1.04928
3	Id.	Terzo	6,848 46	1.88770
4	Id.	Moncucco Torinese	14,119 53	1.70771
5	Id.	Isola Sant'Antonio	11,678 65	0.94018
6	Id.	Refrancore	17,334 19	2.7221
7	Id.	Valfenera	11,182 11	0.84356
8	Id.	Fabbrica Curone	8,981 47	5.99156
9	Id.	Terruggia	15,697 79	1.88579
10	Id.	Revigliasco	12,395 36	1.90782
11	Id.	Cuccaro Monferrato	10,036 92	1.82
12	Id.	Tagliolo	20,905 59	3.69807
13	Id.	Bubbio	9,195 81	1.71635
14	Id.	Buttigliera d'Asti	15,150 27	0.91280
15	Id.	Pietra Marazzi	8,986 24	1.98542
16	Id.	Montemagno	21,501 54	1.56057
17	Id.	Pomaro	10,986 97	0.73398
18	Id.	Cinaglio	8,824 02	2.62223
19	Id.	Occimiano	23,510 89	0.93384
20	Id.	Pica	17,509 94	1.16245
21	Id.	Rosingo	1,547 23	1.56919
22	Id.	San Michele d'Asti	3,537 58	0.85688
23	Id.	Monleale	9,518 29	2.73153
24	Id.	Cunico	5,918 63	0.954114
25	Id.	Portacomaro	32,553 61	2.79989
26	Avellino	Sant'Agata di Sotto	2,153 83	0.49845
27	Brescia	Cadignano	5,813 03	0.7171

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
28	Brescia	Chiari	50,459 05	0.7601
29	Benevento	San Giorgio La Molara	12,000 »	0.4512251
30	Bergamo	Gaverina	3,575 26	1.816
31	Id.	Pescanto	10,779 »	2.592
32	Id.	Brembate Sotto	4,846 44	1.007
33	Id.	Villongo Sant'Alessandro	4,854 92	1.298
34	Id.	Rigoso	2,996 41	2.822
35	Id.	Torre Pallavicina	7,371 06	0.788
36	Id.	Fornovo Giovanni	5,257 11	0.692
37	Id.	Fino del Monte	4,105 19	5.237
38	Id.	Bolgare	6,510 18	0.663
39	Id.	Nese	6,605 96	1.528
40	Id.	Onore	3,464 35	2.218
41	Id.	Pradalunga	6,242 09	1.635
42	Id.	Fara Olivana	4,260 21	0.935
43	Id.	San Gallo	4,507 38	1.965
44	Id.	Berzo San Fermo	3,640 »	1.210
45	Id.	Misano	7,039 11	0.854
46	Id.	Sant'Antonio d'Adda	6,184 86	2.841
47	Id.	Parzanico	3,365 74	1.680
48	Id.	Bondo Petello	4,887 54	3.963
49	Id.	Caprino	11,608 99	1.936
50	Id.	Brusaporto	5,209 70	1.053
51	Id.	Solto	4,388 71	1.089
52	Id.	Chiuduno	10,165 57	1.100
53	Id.	Rosciale	4,768 28	0.765
54	Id.	Calusco	9,152 59	0.989

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
55	Bergamo	Comun Nuovo	9,733 86	1.133
56	Como	Casciago	4,676 99	1.7784
57	Id.	Cernusco Lombardone	8,642 90	1.7605
58	Id.	Cadrezzate	3,076 18	1.2033
59	Id.	Sirone	5,456 42	1.5543
60	Id.	San Siro	4,928 08	2.8832
61	Id.	Perego	5,196 58	1.6724
62	Id.	Cremeno	3,098 38	1.3696
63	Id.	Dolzago	4,945 43	1.8510
64	Id.	Robbiate	7,733 91	1.3633
65	Id.	Induno Olona	7,432 37	1.0938
66	Id.	Oriano Brianza	2,202 67	1.9767
67	Id.	Dumenza	3,266 84	1.6715
68	Id.	Indovero	612 »	0.6601
69	Id.	Rogeno	5,003 12	1.5795
70	Id.	Sabbioncello	4,313 33	1.0406
71	Id.	Trevano	2,605 06	1.3439
72	Id.	San Giovanni Castagna	4,093 48	0.9620
73	Id.	Vigano	2,741 34	1.5571
74	Id.	Margno	1,195 37	1.6035
75	Id.	Pescate	1,438 10	1.0874
76	Id.	Santa Maria Hoè	3,895 37	1.2429
77	Id.	Imberido	3,542 67	1.4965
78	Id.	Brusimpiano	3,092 86	2.9275
79	Id.	Cabiaglio	2,250 »	0.9037
80	Id.	Valganna	4,374 51	1.3774
81	Id.	Varese	72,837 18	1.0653

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
82	Como	Acquate	9,551 96	1.8465
83	Id.	Buccinigo	3,624 17	1.49
84	Id.	Bugiallo	4,936 23	3.40
85	Id.	Germasino	4,578 89	3.2572
86	Id.	Intimiano	3,492 53	2.0759
87	Id.	Cadorago	4,623 81	1.1605
88	Id.	Senna Comasco	3,192 84	1.6672
89	Id.	Appiano	15,500 »	1.4689
90	Id.	Pellio d'Intelvi	2,921 86	1.7136
91	Id.	Lecco	91,431 85	2.0934
92	Id.	Cremia	4,741 28	2.3413
93	Id.	Castiglione Olona	5,706 45	1.3099
94	Id.	Caversaccio	2,536 64	2.3161
95	Id.	Ramponio	1,208 18	1.1850
96	Id.	Parravicinio	1,781 80	0.8437
97	Id.	Ronco	2,292 »	1.4480
98	Id.	Bisuschio	6,764 10	1.5703
99	Id.	Traversa	2,712 65	2.3448
100	Id.	Cassina Mariaga	4,740 38	1.7831
101	Id.	Aizurro	1,598 61	1.8997
102	Id.	Olgiate Molgora	9,314 94	2.0423
103	Id.	Tusino	1,779 24	2.8027
104	Id.	Cassago	5,508 01	2.1544
105	Id.	Annone Brianza	5,264 48	1.0374
106	Id.	Cernobbio	8,400 »	1.5590
107	Cosenza	Rose	14,969 44	1.911852
108	Id.	Acri	29,033 74	0.8665

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
109	Cremona	Cella Dati	21,737 62	0.785
110	Id.	Casteldidone	13,622 74	1.16218
111	Id.	Casaletto Ceredano	7,947 14	0.92889
112	Id.	Scannabue	3,532 97	1.14034
113	Cuneo	Roddino	6,712 57	1.7216
114	Id.	Pagno	5,700 90	1.1278
115	Id.	Bergolo	2,567 81	3.0366
116	Id.	Niella Belbo	8,203 61	2.2668
117	Id.	Beinette	10,602 04	0.7423
118	Id.	Diano d'Alba	18,282 49	1.6603
119	Id.	Torre Uzzone	4,094 39	2.0492
120	Id.	Villanova Solaro	15,837 34	0.86074
121	Id.	Torre Mondovì	9,035 11	1.5991
122	Id.	Serralunga	13,760 36	3.3108
123	Id.	Niella Tanaro	14,531 23	2.5023
124	Id.	Alto	997 49	1.7028
125	Id.	Robilante	4,381 39	0.8480
126	Id.	Monastero Vasco	7,979 90	1.5078
127	Id.	Ceva	24,805 87	0.78827
128	Id.	Montaldo Mondovì	9,763 87	1.2979
129	Id.	Villanova Mondovì	10,062 06	0.86871
130	Id.	Briaglia	5,485 68	2.4571
131	Id.	Rossana	12,674 99	2.12278
132	Id.	Paroldo	4,031 58	1.9228
133	Id.	Battifollo	3,700 31	1.1850
134	Id.	Mango	14,200 50	1.9693
135	Id.	Venasca	12,119 48	1.07078

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
136	Cuneo	Malpotremo	1,501 03	2.7448
137	Id.	Brondello	6,737 12	2.6034
138	Id.	Cervere	16,761 92	0.75108
139	Id.	Castellar	4,150 99	1.1305
140	Id.	Castelletto Monforte	2,741 30	5.6094
141	Firenze	Castelfiorentino	35,000 »	0.9102
142	Foggia	Peschici	23,698 79	2.105
143	Genova	Quinto al Mare	10,661 11	0.958076
144	Id.	San Giovanni Battista	6,338 »	0.662988
145	Id.	Segno	4,282 24	2.210427
146	Id.	Careglia Ligure	3,532 58	1.116544
147	Id.	Cosseria	4,769 28	2.173962
148	Id.	Spezia	139,504 42	0.7948
149	Lecce	Latiano	22,584 32	0.9304
150	Id.	Nociglia	15,205 60	0.8171
151	Macerata	Montecassiano	13,800 »	0.563
152	Id.	Urbisaglia	10,750 84	1.26
153	Id.	Gualdo	3,032 70	0.67
154	Id.	Cingoli	32,915 68	0.74
155	Mantova	Villa Poma	15,580 30	1.07227312
156	Id.	Canneto sull'Oglio	23,400 »	1.12
157	Id.	Quingentole	25,379 04	1.54
158	Id.	San Benedetto Po	87,652 04	1.20186
159	Id.	Mariana	6,024 73	1.11
160	Id.	Goito	31,660 82	0.65787486
161	Id.	Quistello	88,200 »	0.93
162	Id.	Virgilio	22,000 »	0.65

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
163	Messina	Letojanni	3,748 09	0.7371
164	Milano	Mazzo Milanese	5,644 49	0.9947
165	Id.	Arconate Dairago	13,896 58	1.3024
166	Id.	Cinisello	11,757 59	0.9948
167	Id.	Garbagnate	13,075 68	1.6928
168	Id.	Ierago con Besnate	13,748 25	1.68
169	Id.	Arzago (frazione capoluogo)	8,600 97	1.4462
170	Id.	Arsago (frazione Casorate)	8,066 05	1.9121
171	Id.	Motta Visconti	13,018 66	0.9331
172	Id.	Cassina Pecchi (frazione Sant'Agata)	7,216 64	0.81089
173	Id.	Veduggio Colzano	7,210 88	1.8902
174	Id.	Fagnano Olona	18,489 53	1.4664
175	Id.	Velate Milanese	18,464 14	1.59
176	Id.	Canegrate	8,653 64	1.0576
177	Id.	Marcallo	10,820 94	0.9313
178	Id.	Gessate	12,872 27	1.1246
179	Id.	Olgiate Olona	12,813 13	1.3875
180	Id.	San Stefano Ticino	6,026 »	1.1003
181	Id.	Cornate (frazione Colmago)	6,280 66	0.9093
182	Modena	Concordia	35,361 75	0.758087
183	Novara	Cologna	1,435 99	2.9448
184	Id.	Cavaglietto	4,967 30	1.0544
185	Id.	Colazza	2,705 46	2.3809
186	Id.	Nocco	1,425 44	2.7372
187	Id.	Pisano	3,045 32	1.5117
188	Id.	Roccapietra	7,126 16	4.3122
189	Id.	Roppolo	3,384 07	0.7514

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
190	Novara	Soriso	1,765 62	1.0838
191	Id.	Torrazzo	3,582 »	5.0394
192	Id.	Villarboit	9,903 88	0.8038
193	Id.	Trino (frazione Grange). . .	29,291 34	0.639
194	Id.	Rive	12,465 94	0.852
195	Id.	Piedimulera	3,142 90	1.5422
196	Id.	Pezzana	19,195 30	0.673
197	Id.	Valdengo	4,170 18	1.00
198	Id.	Villa del Bosco	4,678 53	6.5892
199	Id.	Cesana	2,359 90	1.4612
200	Id.	Pistolesa	2,026 63	1.8639
201	Id.	Valdobbia	2,679 11	1.4753
202	Id.	Portula	7,497 32	2.0440
203	Padova	Barbana	13,495 »	1.88
204	Id.	Boara Pisani	25,169 »	1.97
205	Id.	Codevigo	43,209 31	2.23
206	Id.	Galzignano	20,312 34	2.12
207	Id.	Rubano	16,992 20	1.49
208	Parma	Fornovo di Taro	23,995 »	1.8838
209	Id.	Neviano degli Arduini . . .	26,000 »	1.4810
210	Id.	Langhirano	37,867 »	1.3050
211	Id.	Albareto di Borgotaro . . .	12,560 »	1.8087
212	Piacenza	Borgonovo	59,266 96	0.862
213	Pisa	Bagni San Giuliano	99,030 62	7.24492
214	Porto Maurizio	Badalucco	8,011 50	3.917
215	Id.	Costarainera	5,255 58	5.687
216	Id.	Villaguardia	4,488 15	6.979

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
217	Porto Maurizio . .	Villa San Pietro	3,980 02	9.778
218	Id.	Villa Viani	5,125 64	6.48
219	Id.	Rocchetta Nervina	1,177 95	1.49
220	Reggio Calabria .	Martone	8,860 72	3.38
221	Id.	Anoja	10,366 01	1.10
222	Id.	Calanna	7,688 50	2.24
223	Id.	Sant'Alessio	4,141 36	1.55
224	Reggio Emilia . .	Scandiano	32,319 13	0.627025
225	Salerno	Roscigno	2,523 02	0.56747
226	Id.	Romagnano al Monte	2,775 46	1.43918
227	Id.	Orria	6,173 40	1.68041
228	Siracusa	Buscemi	20,076 99	1.28702
229	Sondrio	Castione Andevenno	8,588 80	2.8093
230	Id.	Ardenno	15,000 »	4.2630
231	Torino	Brusasco	6,228 16	0.773
232	Id.	Bard	1,330 75	1.91
233	Id.	Colleretto Castelnuovo	3,564 08	5.544
234	Id.	Borgiallo	4,388 48	1.804
235	Id.	Masino	4,717 01	6.575
236	Id.	Villarbasse	5,354 59	1.032
237	Id.	Casalborgone	11,944 90	0.919
238	Id.	Canischio	4,396 51	1.662
239	Id.	Buttigliera Alta	4,273 18	0.993
240	Id.	Reano	3,176 43	1.174
241	Treviso	Maser	18,061 82	1.2888
242	Trapani	Campobello	3,789 42	0.330485
243	Id.	Salaparuta	20,822 13	1.198383

Num. d'ordine	PROVINCIA	C O M U N E	SOVRIMPOSTA domandata per l'anno 1891	
			somme effettive	aliquote
244	Udine	San Vito al Tagliamento	35,123 88	1.12
245	Id.	Sequals (frazione omonima)	13,174 69	3.085
246	Id.	Manzano	11,508 29	0.90
247	Id.	Corno di Rosazza	5,045 56	0.851381
248	Id.	Morsano	17,075 98	1.96902
249	Id.	Gonars	15,261 78	1.1299
250	Id.	Cavasso Nuovo	11,463 20	2.178
251	Id.	Vallenoncello	6,515 53	1.44098
252	Id.	San Daniele (fraz. Villanova)	4,124 06	1.82359
253	Id.	Travesio	7,488 01	2.29382
254	Id.	Lauco (frazione Lauco)	2,009 19	1.638710
255	Id.	Lauco (frazione Avaglio)	3,103 07	5.041052
256	Id.	Castelnuovo	11,418 73	2.977162
257	Venezia	Chioggia	137,252 40	1.5116628
258	Id.	Concordia Sagittaria	16,383 65	1.56560
259	Id.	Chirignago	18,000 »	1.7626357
260	Verona	Legnago	93,172 36	1.3137
261	Id.	Quinzano	15,000 18	2.3232
262	Id.	Lavagno	22,094 19	1.547
263	Id.	Nogarole Rocca	18,393 26	1.0665
264	Vicenza	Nogarole	6,167 03	2.277
265	Id.	Anzignano	59,948 11	1.230
266	Id.	Recoaro	22,854 67	1.3809
267	Id.	Altissimo	11,931 14	2.8008
268	Id.	Conco	5,011 04	0.937

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 coll'elenco relativo.
 Chi lo approva è pregato di alzarsi.
 (Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

Art. 2.

Il comune di Portofino (Genova) è autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio a tutto l'esercizio 1915 una sovrimposta di L. 4,167 08 (che aggiunta ad altra quota precedentemente impegnata determina l'ecceденza di L. 1,260 70 sulla media triennale) da delegarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento in 25 anni al tasso normale del mutuo di L. 60,000, da contrarsi per riscatto di debiti onerosi occorsi per le spese della viabilità obbligatoria, autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa di Genova con decisione 27 giugno 1890, n. 969.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni di Gabiano e Moncestino (Alessandria) oltre alla quota di sovrimposta occorrente per il pareggio del bilancio 1891 in L. 8,148 98 il primo, ed in L. 8,611 64 il secondo, eccedente la rispettiva media triennale 1884-85-86 sono autorizzati a vincolare alla Cassa dei depositi e prestiti un'altra quota di sovrimposta di L. 6,672 42 Gabiano, e di L. 8,757 59 di Moncestino, per l'ammortamento in 25 anni dal 1892 al 1916 inclusivi, al tasso ordinario, di un prestito di L. 96,000 per il primo comune e di L. 126,000 per il secondo, occorrenti per il soddisfo delle passività verificatesi con la costruzione consorziale del canale di derivazione dal fiume Po, sotto Verrua Savoia e Molino, specificate nelle deliberazioni consiliari 1° settembre rispettivamente, e 31 agosto 1890, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria.

(Approvato).

Art. 4.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-1885-86 applicandola nello ammontare fissato per ciascuna provincia nell'elenco medesimo.

Num. d'ordine	PROVINCIA	Sovrimposta da autorizzarsi per l'anno 1891	
		Somma effettiva	Aliquota
1	Pavia	1,349,459 46	0.4312
2	Piacenza	936,530 63	0.63158
3	Modena	1,000,000 »	0.62494385
4	Reggio-Emilia	887,031 25	0.590028
5	Rovigo	767,485 19	0.6518246

(Approvato).

Anche questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto in principio di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno. Rinvio, senza discussione, alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge di un solo articolo: « Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali » (N. 77); Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi (N. 76).

PRESIDENTE. Proporrei ora, per non metter mano ad un disegno di legge di molta importanza, l'inversione dell'ordine del giorno e di procedere alla discussione dei due progetti di legge posti all'ordine del giorno ai n. 7 e 8, cioè:

Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali (N. 77);

Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi (N. 76);

Domani, dopo il bilancio della guerra, che sarà posto il primo all'ordine del giorno, si procederà alla discussione del progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (N. 40).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1891

Chi approva questa inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarzi.

(Approvato).

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di recarsi alle urne.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto di legge che porta il n. 7 dell'ordine del giorno: Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali.

Prego l'onor senatore segretario Colonna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore *segretario* COLONNA, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto del 29 marzo 1891, n. 157, col quale è data esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale di Bruxelles del 5 luglio 1890 per la traduzione e la pubblicazione delle tariffe doganali.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Colonna di dar lettura anche del decreto reale.

Il senatore *segretario* COLONNA, legge:

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, nostro ministro degli affari esteri e dei nostri ministri delle finanze e del commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data a partire dal 1° aprile alla convenzione internazionale firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 per la traduzione e la pubblicazione delle tariffe doganali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1891.

UMBERTO.

DI RUDINI.

G. COLOMBO.

CHIMIRRI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora al N. 8, cioè al progetto di legge intitolato:

Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi.

Prego il sig. senatore segretario Colonna di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore *segretario* COLONNA, legge:

Articolo unico.

È approvata la decisione accettata dalla Conferenza generale di pesi e misure nella seduta che ebbe luogo nel padiglione di Breteuil in Sèvres, il 22 settembre 1889, a modificazione della convenzione del metro approvata con la legge 26 dicembre 1875, n. 2875 (serie 2^a), concepita come segue:

« La période budgétaire postérieure à la répartition des prototypes ne pourra pas être considérée comme ouverte avant le commencement de l'année 1893, en sorte que les prescriptions de la Convention, quant au budget de la première période, resteront encore en vigueur pour les trois années 1890-91-92.

« Quant à la période budgétaire commençant avec l'année 1893, la Conférence générale, approuvant les motifs de la proposition du Comité, qui vient d'être lue par son président, invite le Comité à soumettre en temps utile aux hauts Gouvernements contractants, relativement aux travaux et dépenses incombant au service internationale des poids et mesures, les données

nécessaires pour pouvoir apporter d'un commun accord à la Convention du mètre, sur la base de l'article 9, la modification suivante, dont le principe a été proposé par le Comité.

« Au lieu de la prescription contenue dans l'article 6 du règlement annexé, commençant par: « B. Pour la période postérieure à la distribution de prototypes » et finissant par: « Total 50,000 francs », on insérerait la prescription que: à partir de l'année 1893, le budget annuel sera limité à 75,000 francs.

« Également, d'accord avec le Comité, la Conférence est d'avis que, par une autre modification à apporter à la Convention par les Gouvernements contractants, le service international des poids et mesures devrait être, aussitôt que possible, mis à l'abri des accumulations ultérieures d'arriérés de contribution. Dans ce but, il suffirait d'autoriser le Comité à faire abstraction, dans le calcul de répartition des contributions, qui lui incombe, de ceux des États qui, pendant trois années consécutives, auraient cessé de verser leurs contributions. Il en résulterait nécessairement qu'en même temps ces États cesseraient de profiter du service international des poids et mesures en leur qualité d'États contractants ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in principio della seduta di domani.

Proclamazione del risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Aumento di fondi al capitolo n. 80 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 e per diminuzione al capitolo n. 127:

Votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti	92
Favorevoli	83
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazione alla tariffa degli olii minerali:

Votanti	93
Favorevoli	82
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni agli ordini vigenti sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti:

Votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, concernente gli assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49:

Votanti	96
Favorevoli	87
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui nati nell'anno 1871:

Votanti	94
Favorevoli	89
Contrari	4
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito;

Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio;

Autorizzazione della spesa di L. 8,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Contingente per la leva di mare sui nati nel 1871;

Autorizzazione a cinque provincie e a 268 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1891, la media del triennio 1884-86 ed ai comuni di Portofino, Moncestino e Gabiano l'autorizzazione continuativa per rimborso di mutui alla Cassa dei depositi e prestiti;

Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890 costitutiva di una Unione per la traduzione e pubblicazione delle tariffe doganali;

Bilancio del secondo periodo di esercizio del Comitato internazionale dei pesi e misure a Parigi.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Provvedimenti per il contrabbando e le guardie di finanza;

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere con regolamento alla conservazione della laguna veneta;

Esecuzione dell'atto generale della Conferenza di Bruxelles relativa all'abolizione della schiavitù;

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello;

Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

La seduta è tolta (ore 5 e 35 pom.).